



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**PRESIDENZA**

MB/corr-pres

N. di Prot. 2510 .....

Roma, **24 FEB. 2014**

Risposta a nota del ..... N. .... All. N. 1 .....

---

**OGGETTO: Convenzione con il Tribunale di Roma.**

Al Direttore Generale della Libera Università Internazionale  
degli Studi Sociali Guido Carli  
Dott. Giovanni Lo Storto  
Viale Pola, 12  
00198 ROMA

Illustre Direttore,

Le trasmetto la convenzione stipulata in data 24 gennaio 2014.

Cordiali saluti.

Il Presidente del Tribunale

Mario ~~Bresciano~~



**CONVENZIONE QUADRO**  
*di formazione ed orientamento*  
**TRA**

La Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (in appresso denominata "LUISS") codice fiscale 02508710585 con sede legale in Roma Viale Pola, 12 nella persona del Direttore Generale, dott. Giovanni Lo Storto,

La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (S.S.P.L. ) sede, nella persona del Direttore Professore Filippo Lubrano

Il Dipartimento di Giurisprudenza, nella persona del Direttore del Dipartimento, Professore Antonio Nuzzo

**E**

Il Tribunale di Roma (ufficio giudiziario"ospitante") nella persona del suo Presidente dott. Mario Bresciano

**PREMESSO CHE**

Le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra l'attività di formazione universitaria, post universitaria e di ricerca ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi.

In particolare:

- a) espresso interesse della LUISS è quello di arricchire l'esperienza formativa dei propri studenti, laureati e allievi dei corsi *post lauream* e di agevolare le loro scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- b) espresso interesse dell'Ospitante è far sì che i soggetti laureati ed allievi acquisiscano una diretta conoscenza dei problemi connessi con le professioni forensi e con l'organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue

## **ART.1 – Tipologie di tirocinio**

Il Tribunale di Roma accoglierà periodicamente presso le proprie strutture, in qualità di tirocinanti, studenti del quinto anno laureandi in giurisprudenza, laureati in giurisprudenza o allievi dei master e dei corsi di specializzazione post-lauream dell'Università, per la realizzazione di progetti di formazione od orientamento professionale appartenenti alternativamente alle tre categorie di tirocinio di seguito esposte:

- a) tirocini previsti e regolati dall'art 73 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n.98;
- b) tirocini previsti e regolati dall'art 37, comma 4, L 6 luglio 2011, n. 98;
- c) altri tirocini, tali da intendersi quelli non espressamente regolati dalla disciplina delle norme suindicate.

## **ART. 2 – Durata del tirocinio**

Il tirocinio avrà la durata di:

- a) 18 mesi nel caso di cui alla lettera a) del precedente art. 1 della presente convenzione;
- b) un anno nel caso di cui alla lettera b);
- c) ferma restando la possibilità che le parti convengano una durata diversa, per gli altri tirocini di cui alla lettera c) del precedente art. 1 si prevede il termine di 100 ore per gli specializzandi della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, e di quattro mesi per i laureandi e per i laureati del Dipartimento di Giurisprudenza.

I termini decorrono dal provvedimento di assegnazione del tirocinante al primo degli uffici di destinazione.

## **ART. 3 – Requisiti e modalità di ammissione**

Il numero, i contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio, nonché i requisiti richiesti ai laureati per il tirocinio di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, saranno stabiliti dal Tribunale con apposito bando.

Il Tribunale, bandito il concorso per i soggetti di cui all'art. 73 D.L. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n.98, ed esaurita la procedura di reclutamento prevista, comunica all'Università la eventuale disponibilità di posti vacanti, ed il loro numero.

Rispetto a tali eccedenze, sono calcolati dall'Università il numero degli studenti dei tirocini di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 1, e sono quindi comunicati al Tribunale completi delle generalità dei tirocinanti.

In particolare gli studenti per i tirocini di cui alla lettera c) del precedente articolo sono scelti tra gli allievi più meritevoli che si siano particolarmente distinti nel corso degli studi e abbiano scelto profili attinenti alle professioni forensi. Nella specie la preselezione e l'assegnazione dei posti sarà deliberata dall'Università in base al voto di laurea o alla media dei voti di merito riportati negli esami e, a parità di merito, in base all'ordine di presentazione delle domande.

Il Tribunale si riserva la facoltà di rifiutare l'attività di formazione, per gravi motivi oggettivi o connessi alla condotta serbata dai partecipanti, anche dopo l'inizio dell'attività formativa.

#### **ART. 4 – Valutazione preventiva per i benefici ex. art 73 del D.L. 69/2013**

Con riferimento alla tipologia di tirocini di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, ed in particolare allo scopo della valutazione delle domande per la sostituzione del periodo di un anno di frequenza dei corsi della Scuola, l'Ufficio Ospitante invierà, prima dell'inizio dei corsi del secondo anno della Scuola, una relazione provvisoria contenente i risultati relativi all'andamento positivo del tirocinio, ferma restando ogni eventuale ulteriore valutazione da parte della Scuola in caso di successivo esito negativo del tirocinio.

#### **ART. 5 – Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio**

I contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1 sono specificati nell'Allegato "Progetto Formativo e di Orientamento" che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Nel predetto Allegato sono quindi indicati:

- i dati identificativi del tirocinante;
- il luogo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile di cui al successivo art. 6;
- gli obiettivi e le modalità del tirocinio.

Sarà comunque possibile per il Tribunale stabilire specifiche modalità e contenuti d'accordo con il tirocinante.

#### **ART. 6 - Assicurazione**

La LUISS garantisce che il tirocinante di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) dell'art. 1 della presente convenzione usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività dell'Ospitante mediante convenzione con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e per la responsabilità civile, esonerando espressamente l'Ufficio giudiziario Ospitante da ogni responsabilità.

Allo scopo di rendere possibile l'attivazione delle polizze assicurative di cui al precedente comma, l'ospitante comunicherà all'Università l'elenco dei nominativi dei laureati LUISS che sono stati ritenuti idonei alla frequenza dei tirocini di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della presente convenzione appena stabilite le relative graduatorie.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ospitante si impegna a segnalare prontamente l'evento alla Luiss per via telematica all'indirizzo di posta elettronica "placement@luiss.it".

### **ART. 7 – Trasmissione della copia della convenzione**

La LUISS si impegna a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

### **ART. 8 – Responsabile del tirocinio**

La LUISS, la S.S.P.P.L. e il Dipartimento di Giurisprudenza indicano quale proprio responsabile dei tirocini con il Tribunale di Roma il prof. avv. Gianluigi Ciacci, tel. 06.86327973, fax 06. 83390932, e-mail: studiociacci@jei.it.

Il Tribunale indica quale proprio responsabile dei tirocini con la LUISS, la S.S.P.P.L. e il Dipartimento di Giurisprudenza il dott. Giovanni De Petra

### **ART. 9 – Obblighi del tirocinante**

L'Università si obbliga ad informare e sensibilizzare adeguatamente il tirocinante circa gli impegni elencati nell'Allegato di cui al precedente art. 5, e in particolare si evidenzia che il tirocinante deve:

- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso l' Ospitante;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio in ordine ad ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza nel corso e a causa del tirocinio, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i casi giudiziari e i dati personali delle parti e dei loro procuratori, l'organizzazione degli uffici e la rete informativa, le disposizioni interne e le prassi applicative;
- sottoscrivere la dichiarazione con la quale afferma di aver compreso e di accettare il metodo di pre-valutazione dell'attività del primo anno di tirocinio al fine di usufruire dei benefici ex. art 73 del D.L. 69/2013, di cui all'art. 4 della presente convenzione.

### **ART. 10 – Interruzione unilaterale del tirocinio**

Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio, in quanto integrazione del processo di formazione universitario e di orientamento professionale, non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Pertanto, in presenza di giustificati motivi e dietro contestuale dichiarazione scritta, lo svolgimento del tirocinio potrà essere interrotto unilateralmente dall'Ospitante e dal tirocinante fornendone comunicazione scritta anche alla LUISS.

## ART. 11 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha la durata di cinque anni e non è soggetta a rinnovo tacito.

## ART. 12 Trattamento dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente la LUISS Guido Carli e l'Ufficio ospitante.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal d.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

## ART. 13 – Rinvio alla legislazione vigente in materia

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia (DGR 199 del 23 luglio 2013, art 73 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n.98, art 37, comma 4, L 6 luglio 2011, n. 98).

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma 28.01 2014

Università LUISS Guido Carli  
Direttore Generale  
dott. Giovanni Lo Storto

.....  
Direttore della S.S.P.P.L.  
prof. Filippo Lubrano

Tribunale di Roma  
Il Presidente  
dott. Mario Bresciano

.....  
Direttore Dipartimento di Giurisprudenza  
prof. Antonio Nuzzo

.....

.....

## ALLEGATO

### **PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO**

riferito alla Convenzione stipulata in data \_\_\_\_\_  
tra LUISS Guido Carli e il Tribunale di Roma

Nominativo del tirocinante .....

Nato a ..... il .....

Residente in .....

Cod. fiscale .....

Attuale condizione (barrare la casella )

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Studente                | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Laureato                | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Frequentante S.S.P.P.L. | <input type="checkbox"/> |
|  | <input type="checkbox"/> |

Ospitante: Tribunale di Roma

Sede del tirocinio: Tribunale di Roma

Tipologia di Tirocinio: .....

Decorrenza del periodo di tirocinio: dal .....

#### **OBIETTIVI E MODALITA' del tirocinio**

Il tirocinante verrà assegnato ad uno o più magistrati in servizio e svolgerà, sotto la guida del giudice affidatario, attività di assistenza e di studio comprendente la ricerca di precedenti dottrinali e giurisprudenziali e la predisposizione di atti, dati e documenti anche preparatori per l'udienza. Parteciperà quindi alle attività di udienza, in numero di almeno due settimanali

All'esito del tirocinio dovrà dimostrare di aver acquisito la capacità tecnico-giuridica per la soluzione di problemi di diritto di difficoltà medio-elevata e le tecniche di studio, impostazione e redazione degli atti giudiziari.

## OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

- Seguire le indicazioni dei tutor e fare loro riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- Mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio in ordine ad ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza nel corso e a causa del tirocinio, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i casi giudiziari e i dati personali delle parti e dei loro procuratori, l'organizzazione degli uffici e la rete informativa, le disposizioni interne e le prassi applicative; gli obblighi di riservatezza perdurano anche una volta cessato il periodo di tirocinio
- rispettare i regolamenti dell'Ospitante e le norme in materie di igiene e sicurezza.

## RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DI UN ANNO DI FREQUENZA DELLA S.S.P.P.L.

Nel caso in cui lo studente della S.S.P.P.L. richieda di sostituire un anno di frequenza della Scuola con il periodo di tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013, è consapevole del fatto che il beneficio sarà concesso solo nel caso in cui la pre-valutazione del I anno di tirocinio ad opera del Tribunale sia positiva

Firma per presa visione ed accettazione del  
tirocinante

.....